

# Sostenibilità territoriale, autonomia negoziale e metamorfosi del diritto privato

SARA ZUCCARINO

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Riassunto: Il contributo analizza il ruolo del diritto privato nella costruzione della sostenibilità dei territori, muovendo dalla qualificazione della sostenibilità quale principio fondante l'ordinamento italo-europeo e canone ermeneutico idoneo a conformare tanto l'attività dei pubblici poteri quanto l'autonomia privata. In questa prospettiva, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future, non si esaurisce in un limite esterno all'iniziativa economica, ma diviene criterio interno di legittimazione e di orientamento delle relazioni giuridiche. Segnatamente, lo studio evidenzia la metamorfosi del contratto che, da strumento di composizione di interessi meramente patrimoniali si trasforma in infrastruttura giuridica della transizione sostenibile, capace di incidere sul tessuto sociale, economico e ambientale dei territori. Il territorio viene così riletto non come semplice supporto materiale dell'agire economico, ma come *habitat* della persona e luogo di emersione di interessi esistenziali, comunitari e ambientali tra loro interconnessi. Su tali basi, l'indagine valorizza la funzione ordinante dell'autonomia negoziale, rileggendola in chiave personalistica, solidaristica e intergenerazionale, e approfondisce il rilievo della *due diligence* nelle filiere contrattuali quale tecnica di prevenzione, tracciabilità e redistribuzione delle responsabilità lungo la catena del valore. Ne emerge un diritto privato chiamato non più soltanto ad allocare utilità individuali, ma a governare forme di cooperazione sostenibile, a tutelare le comunità locali e a concorrere alla resilienza dei sistemi territoriali, secondo un modello di mercato coerente con la legalità costituzionale ed europea.

Parole chiave: sostenibilità dei territori, autonomia negoziale, filiera contrattuale, *due diligence*.

Abstract: This contribution explores the role of private law in advancing the sustainability of territories, proceeding from the premise that sustainability has now acquired the status of a foundational principle of the Italian and European legal order, as well as an interpretative standard capable of shaping both public action and private autonomy. Within this framework, the protection of the environment, biodiversity and ecosystems, including for the benefit of future

generations, can no longer be regarded merely as an external constraint on economic activity; rather, it operates as an intrinsic criterion for the legitimacy, orientation and substantive assessment of legal relationships. Against this background, the essay highlights the transformation of contract from a device for the coordination of purely proprietary interests into a legal infrastructure of the sustainable transition, capable of structuring the social, economic and environmental dynamics of territories. Territory, in turn, is reinterpreted not as a neutral geographical backdrop to economic action, but as the habitat of the person and as a relational space in which existential, collective and environmental interests converge. On this basis, the paper reconsiders private autonomy in light of personalist, solidaristic and intergenerational values, and examines contractual supply-chain due diligence as a mechanism of prevention, traceability and allocation of responsibility across the value chain. The overall picture is that of a private law no longer confined to the ordering of individual exchanges, but increasingly called upon to govern forms of sustainable cooperation, to protect local communities, and to enhance the resilience of territorial systems, in accordance with a market order consistent with constitutional and European legal principles.

Keywords: Territorial Sustainability, Contractual Autonomy, Contractual Chain, Due Diligence.

## 1. La sostenibilità quale criterio ermeneutico del diritto contemporaneo

L'emergenza ecologica – mantra dei giorni nostri – rende improcrastinabile declinare i paradigmi giuridici ed economici alla luce di uno sviluppo sostenibile<sup>1</sup>, capace di bilanciare, in modo armonioso, l'ecosistema con la razionalità economica<sup>2</sup>. Si è consapevoli che l'effettiva realizzazione della nostra tavola valoriale, ispirata al personalismo e solidarismo, presuppone una 'dimensione ecologica integrale', *id est* una simbiosi inscindibile tra l'ecologia

---

<sup>1</sup> La nozione di sviluppo sostenibile risale a 40 anni fa ed è contenuta nel c.d. *rapporto Brundtland* – Report of the World Commission on Environment and Development (WCED – *Our common future* che definisce 'sostenibile' quello «sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri».

<sup>2</sup> Decisione n. 1386/2013/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».

ambientale e quella umana<sup>3</sup>. In tale prospettiva, la sostenibilità deve essere ricostruita quale principio cardine del nostro sistema ordinamentale e, pertanto, componente dell'ordine pubblico. Essa diviene canone ermeneutico sia della legittimità (costituzionale, europea e internazionale) degli atti normativi, sia della meritevolezza<sup>4</sup> dei rapporti giuridici. Segnatamente, il principio *de quo* – nel conformare, in sede di programmazione e controllo, «ogni attività umana giuridicamente rilevante» – assicura che qualsiasi forma di autonomia (legislativa, amministrativa e privata) sia diretta alla protezione dell'ambiente, anche al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e la possibilità delle generazioni future<sup>5</sup>.

Stando così le cose, il principio di sostenibilità presenta una forza 'gius-generativa' in quanto idoneo a disciplinare, opportunamente bilanciato con altri principi e diritti confliggenti, le vicende concrete<sup>6</sup>. Non vi sono dubbi che una simile impostazione richieda al giurista l'abbandono di ogni formalismo neutrale e l'assunzione piena del compito interpretativo che è quello di ricostruire, caso per caso, la normativa più aderente alla logica complessiva del sistema.

Prendendo le mosse da quanto si è detto, si può sottolineare che la materia ambientale, oggetto specifico della presente riflessione, determina l'abbandono di un diritto imposto dall'alto, attraverso regolamentazioni rigide e puntuali soggette, tra l'altro, a rapida obsolescenza. Si assiste, invece, alla emersione di un diritto *ex parte societatis* che si fonda sui principi i quali, seppur di rango e provenienza diversi, sono destinati a confluire – in un sistema giuridico aperto qual è quello italiano – nella legalità costituzionale.

Non vi sono dubbi che una legislazione per principi, accompagnata da una interpretazione assiologica, può condurre più lontano nella realizzazione degli obiettivi posti dalla transizione sostenibile<sup>7</sup>.

Logico corollario di tale affermazione è l'abbandono di una teoria dell'interpretazione, *sub specie aeternitatis*, fondata sul meccanismo della

---

<sup>3</sup> PARENTE 2022, pp 9 ss.

<sup>4</sup> LASSO 2019, pp 92 ss.

<sup>5</sup> Le parole tra virgolette riprendono l'art 3 *quater* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. codice dell'ambiente. I concetti espressi nel testo sono stati ispirati dalle pagine di PERLINGIERI P. 2015, pp 510 s.

<sup>6</sup> LIPARI 2023, p 67.

<sup>7</sup> CATERINI 2018, p 91; PENNASILICO 2015, p 37.

regolamentazione puntuale e specifica e sullo schema logico della ‘sussunzione’ sillogistica. L’interpretazione giuridica diviene, primariamente, sistematica e assiologica, riferita cioè ai valori del sistema<sup>8</sup>. In tale contesto, compito del giurista è quello di (ri)leggere le regole alla luce dei principi costituzionali ed europei sì da individuare la normativa del caso concreto che sia la più aderente possibile alla logica complessiva del sistema giuridico vigente.

In estrema sintesi, nell’era geologica dell’Antropocene, il polimorfico<sup>9</sup> principio della sostenibilità opera quale criterio organizzativo del pensiero e del funzionamento dei sistemi sociali ed economici al fine di garantire il ‘benessere globale’<sup>10</sup>.

Partendo da tali premesse, si intende dimostrare che la declinazione ambientale conforma la disciplina e indirizza i processi produttivi affinché gli stessi realizzino, nel rispetto dei cc.dd. «limiti planetari»<sup>11</sup>, l’assiologia ordinamentale.

---

<sup>8</sup> PERLINGIERI P. 2015, cit., pp 512 ss.

<sup>9</sup> Sulla configurazione della sostenibilità in un’ottica ambientale, economica e sociale, v. PENNASILICO 2020, pp 7 s.

<sup>10</sup> CATERINI 2024, p 290.

<sup>11</sup> PARENTE, cit., p 15. Sul concetto di ‘limiti del pianeta’ v., da ultimo, Decisione 2022/591/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, sul Programma generale di azione dell’Unione sull’ambiente fino al 2030. Tale documento, nel prescrivere le priorità della politica europea, statuisce all’art. 2: «L’obiettivo prioritario a lungo termine dell’8° PAA, da conseguire al più tardi entro il 2050, è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all’interno di un’economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica nell’Unione è stata raggiunta e le diseguglianze sono state ridotte in misura significativa. Un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone ed è un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali. L’Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale in linea con la responsabilità intergenerazionale».

## 2. Il fondamento costituzionale ed europeo del principio di sostenibilità

La dimensione ambientale trova i suoi addentellati normativi nel complesso<sup>12</sup> e unitario sistema delle fonti italo-europeo. Il quadro normativo conferma la tendenza del legislatore, non solo interno, ad orientare la sua attività in chiave ‘ecologica’.

Il principio dello sviluppo sostenibile appare profondamente radicato nel nostro sistema costituzionale, non soltanto perché espressamente previsto da disposizioni sovranazionali e nazionali, ma in quanto immanente e strettamente connesso al valore della persona e, quindi, agli altri principi di rango costituzionale<sup>13</sup>. Non vi sono dubbi, per esempio, che la ‘necessità ecologica’ rafforza il complesso dei doveri di solidarietà prescritti dall’art. 2 Cost.<sup>14</sup>. Come meglio si dirà nelle pagine che seguono, l’adempimento del dovere di ‘solidarietà ambientale’ rappresenta la base per l’effettiva realizzazione del programma costituzionale di sviluppo della persona<sup>15</sup>. L’interpretazione evolutiva dell’art. 2 Costituzione, ad esempio, «permette, da un lato, di estendere la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo anche al diritto delle generazioni future di vivere in un ambiente salubre e, dall’altro, di fondare» la responsabilità intergenerazionale tra gli esseri umani<sup>16</sup>. In questa traiettoria, il ragionamento giuridico si apre ad una dimensione ‘intertemporale’, idonea ad assicurare, nel momento applicativo, la complementarità tra i diritti ‘inviolabili’ delle generazioni future e i doveri ‘inderogabili’ delle generazioni presenti. Sì che un contratto che ignori le esternalità ambientali o i diritti delle generazioni future rischia di essere considerato non meritevole di tutela, poiché in contrasto con i doveri di solidarietà intergenerazionali.

La dimensione ambientale del nostro ordinamento risulta esplicitata dalla riforma costituzionale del 2022 – legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 – che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. delineando un ‘biocentrismo costituzionale’ in cui la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è funzionalizzata anche all’interesse delle generazioni future.

---

<sup>12</sup> PERLINGIERI P. 2020 (a), pp 59 ss.

<sup>13</sup> PERLINGIERI P. 2020, (b), p 83; *Id.* 2020 (c), pp 1 ss.

<sup>14</sup> LORENZETTI, LORENZETTI 2020, p 19.

<sup>15</sup> BORRILLO 2024, pp 13 ss.

<sup>16</sup> PENNASILICO 2020, cit., p 22.

Più precisamente, l'art. 9, comma 3, prescrive, tra i principi fondamentali, quello della «[t]utela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»<sup>17</sup>. In altre parole, l'ordinamento giuridico si impegna a proteggere l'ambiente nelle sue diverse manifestazioni biologiche, nella consapevolezza di una stretta interconnessione scientifica e funzionale della triade 'ambiente, biodiversità ed ecosistemi'<sup>18</sup>.

L'art. 41 Costituzione statuisce che: «1. L'iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

L'introduzione nel testo della parola 'ambiente' permette di declinare l'utilità sociale in un'ottica 'ecologica'. Sì che il monitoraggio dell'impatto ambientale di un'impresa non può essere considerato un limite eccezionale ed esterno, bensì un modo di essere 'consustanziale' della stessa. Il valore ecologico, infatti, conforma ogni attività economica<sup>19</sup> la quale, non solo, non deve realizzarsi in modo da arrecare danno «alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana» ma deve perseguire il valore ambientale perché in ciò si concretizza la richiesta di non operare in contrasto con l'utilità sociale-ecologica.

In sintesi, la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., nel rendere esplicito ciò che invero era già implicito nel precedente quadro normativo, ha inteso sottolineare l'incidenza della tutela dell'ambiente sui rapporti giuridici ed ha confermato la sua stretta correlazione alla persona umana. In altre parole, se uno dei profili più rilevanti del «pieno sviluppo» della persona umana è, *ex art. 4 Cost.*, «il progresso materiale e spirituale della società», questo non può realizzarsi in un *habitat* insalubre<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Il corsivo è aggiunto.

<sup>18</sup> La Corte costituzionale aveva sottolineato, anche prima della riforma, la ricostruzione dell'ambiente quale 'bene' unitario sebbene complesso. V., *ex multis*, Corte costituzionale, 07 novembre 2007, n. 367, in «Dejure» *online*.

<sup>19</sup> RUGGERI 2023, p. 8.

<sup>20</sup> Tale orientamento ha sempre guidato la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che, a partire dagli anni '80, mediante un'interpretazione evolutiva degli artt. 2, 9 e 32 Costituzione, la Corte aveva configurato l'ambiente come «valore costituzionale» *ex multis* Corte costituzionale, 30 dicembre 1987, n. 641; Corte costituzionale, 16 marzo 1990, n. 127;

La preminenza assiologica accordata alla persona ed alla sua effettiva tutela ispira anche il legislatore europeo. Chiariscono bene questo concetto le parole usate dalla Presidente della Commissione europea – Ursula Von der Leyen – la quale, nel 2019, nel presentare il *Green Deal* europeo, ha precisato che la politica unionale è diretta a «conciliare l'economia con il nostro pianeta»<sup>21</sup>. L'obiettivo è quello di bilanciare le esigenze dello sviluppo tecnologico ed economico, inarrestabile ed incontenibile, al rispetto del valore della persona umana nella sua declinazione esistenziale-ambientale<sup>22</sup>. Tale impostazione trova il suo fondamento nelle fonti di rango primario. Ai sensi degli artt. 191-193 TFUE, l'Unione promuove una politica di «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente», di «protezione della salute umana», di «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», nonché di «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici» (art. 191, § 1, TFUE).

A suffragio della impostazione descritta, si osserva che il TUE inserisce tra gli obiettivi della politica comunitaria, anche nel rispetto degli impegni internazionalmente vincolanti, quello di promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile. A tal fine, l'art. 3, § 3, prescrive che l'Unione si adopera per realizzare uno sviluppo sostenibile, «basato su una crescita economica equilibrata [...], su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva [...] e su un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità

---

Corte costituzionale, 29 maggio 2005, n. 62; Corte costituzionale, 7 ottobre 2016, n. 216, tutte consultabili su «DeJure» *online*.

<sup>21</sup> V. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 11 dicembre 2019, COM/2019/640, «Green Deal europeo», in «eur-lex.europa.eu.».

<sup>22</sup> Sul punto interessanti spunti si traggono dalla impostazione giurisprudenziale della Corte costituzionale italiana e della Corte di giustizia sul noto caso dell'Ilva. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; Corte EDU, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 54414; Corte EDU, sez. I, 5 maggio 2022, n. 4642 tutte consultabili su «DeJure» *online*. Le richiamate pronunce chiariscono che la salvaguardia della continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale non significa pregiudicare diritti quali la tutela della salute e dell'ambiente.

dell'ambiente»<sup>23</sup>. In questa direzione si pongono anche gli artt. 11 TFUE<sup>24</sup> e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione<sup>25</sup> dai quali si evince l'apertura dell'Europa alle «esigenze connesse con la tutela dell'ambiente».

Partendo da tali premesse normative, è possibile ribadire che lo sviluppo sostenibile si pone al centro della tavola valoriale dell'UE e costituisce l'*humus* di una moderna nozione di ordine pubblico al quale deve essere conformata la politica europea e l'intero sistema ordinamentale<sup>26</sup>.

Riannodando le considerazioni svolte, dall'analisi normativa appena condotta emerge che la sostenibilità, lungi dall'essere una formula vaga o evanescente, esprime un elevato grado di normatività ed un elevato potere assiologico<sup>27</sup>.

I principi ambientali europei – non solo quello dello sviluppo sostenibile ma anche quelli indicati nell'art. 191, § 2, TFUE<sup>28</sup> – entrano nel nostro sistema ordinamentale che, ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., è aperto ai vincoli europei ed internazionali. Più precisamente, le disposizioni richiamate aprono il varco del nostro ordinamento ai principi sovranazionali affinché gli stessi, in quanto norme direttamente applicabili, penetrino non soltanto nella sfera del potere pubblico, ma anche nel tessuto dell'autonomia privata, in coerenza con il metodo sistematico e assiologico<sup>29</sup>. I principi ambientali europei diventano 'norme di diritto sostanziale' che arricchiscono ed

---

<sup>23</sup> Per un'analisi del concetto di economia sociale di mercato strettamente correlato allo sviluppo sostenibile, sia consentito rinviare a ZUCCARINO 2021, pp 42 ss. e bibliografia ivi citata.

<sup>24</sup> Tale articolo prevede che: «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

<sup>25</sup> In tale norma possiamo leggere che: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

<sup>26</sup> Così, PERLINGIERI P. 2009, pp 328 ss.; Sul punto, v. PEPPER, HOBBS 2020, p 634.

<sup>27</sup> Sul punto si rinvia alle pagine di PERLINGIERI G. 2020, p 101; PERLINGIERI P. 2016, p 322 il quale sottolinea che: «[s]e lo sviluppo di un Paese non è dato dal PIL (secondo una concezione ragionieristica, economicistica dei rapporti sociali e umani), ma dipende dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli uomini, lo sviluppo è 'sostenibile' quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana».

<sup>28</sup> Nella disposizione citata si prevede che la politica dell'Unione è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'.

<sup>29</sup> PENNASILICO 2016, pp 293 s.

ammodernano lo strumentario del giurista e lo aiutano nella sua attività di bilanciamento tra efficienza economica, pur fondamentale, e rispetto della persona umana.

In conclusione, l'ambiente si erge ad elemento assiologico conformante le dinamiche del mercato e della giuridicità al fine di realizzare il principio dello sviluppo sostenibile, paradigma di progresso della società postmoderna<sup>30</sup>.

### 3. La metamorfosi del contratto nell'orizzonte della transizione ecologica

In ragione dell'evocato mutamento di prospettiva, gli strumenti del diritto privato – dal contratto alla responsabilità civile, dai modelli cooperativi alla nuova teoria dei beni – rappresentano gli attrezzi necessari al fine di realizzare, nel concreto delle relazioni economiche e sociali, il programma di sviluppo umano ed ecologico che promana dalla legalità costituzionale vigente.

Segnatamente, l'autonomia privata, lungi dal potersi esaurire in una libertà di autoregolamentazione orientata unicamente al risultato economico, deve oggi essere riguardata quale libertà funzionalizzata, vale a dire quale potere riconosciuto ai privati nella misura in cui il suo esercizio si renda compatibile con l'utilità sociale-ecologica, con il rispetto della persona umana nella sua declinazione esistenziale-ambientale e con l'esigenza di non compromettere il godimento dei diritti fondamentali da parte delle generazioni non soltanto presenti ma anche future.

Nell'ottica delineata, è possibile affermare che il contratto diventa strumento di una 'soteriologia umana' che vede nella tutela dell'ambiente la precondizione per l'esistenza di ogni altro diritto. Non può sfuggire che se l'ambiente costituisce la base biologica dell'esistenza di ogni forma di vita, compresa quella umana, esso non può che essere qualificato quale valore inviolabile e, in quanto tale, sottratto a ogni compromesso<sup>31</sup>. In sintesi, è la

---

<sup>30</sup> Sulla rilevanza della sostenibilità ambientale quale valore dell'ordinamento italo-europeo, diretto a conformare la giuridicità, imprescindibile è lo studio di PENNASILICO 2020, p 17. L'a., nel procedere ad una lettura della vigente legalità costituzionale alla luce della rilevanza dello sviluppo sostenibile, promuove un'inversione di rotta ecologica.

<sup>31</sup> PENNASILICO 2015, p 45, l'a. critica la sentenza della Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85, sul caso Ilva. Sul punto è intervenuta anche la Corte di Strasburgo che ha condannato lo Stato italiano, *ex art. 8 CEDU*, per non aver saputo proteggere la vita e la salute dei

sopravvivenza stessa dell'umanità che impone di porre la preoccupazione ecologica al centro della dimensione sociale, economica, politica, culturale e spirituale della vita umana<sup>32</sup>. Sì che il rapporto tra economia, natura e uomo deve essere inteso in modo circolare ed avere il suo inizio e la sua fine nella persona, valore-scopo dell'ecosistema<sup>33</sup>.

Nel contesto attuale, risulta particolarmente significativa la posizione di chi sostiene che il diritto privato non è più una 'terra di nessuno', dedicata esclusivamente a interessi egoistici, ma diventa lo spazio per la costruzione di soluzioni dal basso (*bottom-up*) tese a bilanciare l'ecosistema con la razionalità economica. In altre parole, il contratto sta subendo una metamorfosi, trasformandosi da strumento di regolazione di interessi puramente patrimoniali a infrastruttura giuridica capace di ridisegnare il mercato e la filiera produttiva in senso solidaristico, in attuazione dell'art. 41 Cost. Ulteriore corollario di tale impostazione è la ricostruzione del contratto come ecosistema, che supera il principio della relatività degli effetti del contratto (*ex art. 1372 c.c.*) per considerare l'impatto su terzi e comunità locali, che devono essere coinvolti attraverso processi di informazione e consultazione.

---

ricorrenti e dei propri familiari. Su tale scia si era posta anche la Corte giust., Grande sez., 10 novembre 2020, c. 644/18, Commissione europea c. Repubblica italiana, in «eur-lex.europa.eu», ove si condanna la Repubblica italiana per non aver rispettato e adeguato nel più breve tempo possibile i valori di inquinamento dell'aria di alcune zone del Paese.

<sup>32</sup> PENNASILICO 2015, p 49.

<sup>33</sup> CATERINI 2018, p 286.

#### 4. Il contratto quale infrastruttura giuridica della sostenibilità territoriale

Lo studio della sostenibilità territoriale diviene un importante banco di prova per analizzare la metamorfosi che sta registrando il diritto civile, in generale<sup>34</sup>, e l'autonomia negoziale, in particolare.

Il territorio non può più essere inteso come semplice supporto materiale dell'agire economico, né quale cornice geografico-amministrativa estrinseca ai rapporti giuridici, ma va riconosciuto come luogo di emersione di interessi esistenziali, economici, ambientali e comunitari tra loro intimamente connessi, come *habitat* della persona e, insieme, come tessuto relazionale nel quale si misura l'effettiva tenuta dell'assiologia ordinamentale. È bene sottolineare che quando si parla di sostenibilità dei territori non si allude soltanto alla tutela del suolo, dell'energia o del paesaggio, ma all'ordinazione equilibrata dei rapporti che insistono su un determinato contesto di vita. Ciò comporta un mutamento del ruolo del diritto privato: non più semplice diritto dei traffici, ma diritto delle relazioni cooperative, dei legami di comunità, della gestione condivisa delle risorse, della redistribuzione dei vantaggi e dei costi della transizione.

In tale quadro, gli strumenti privatistici non svolgono una funzione meramente ancillare rispetto alla regolazione pubblicistica, ma costituiscono, come anticipato nel paragrafo che precede, una vera infrastruttura giuridica della transizione, perché consentono di organizzare, in forme stabili, la cooperazione necessaria al perseguimento di utilità non più soltanto individuali, bensì collettive e diffuse.

In sintesi, emerge un ripensamento dell'autonomia negoziale, sottraendola a ogni residua immagine di sovranità privata autosufficiente e conformandola in funzione personalistica, solidaristica e intergenerazionale. Su quest'ultimo aspetto, è utile ribadire che la sostenibilità introduce, nella valutazione giuridica, una dimensione intertemporale che impone cautela, precauzione e solidarietà verso chi ancora non è titolare attuale di posizioni soggettive ma è

---

<sup>34</sup> Da qui discende, altresì, il superamento di altre dicotomie tradizionali: quella tra pubblico e privato, poiché la cura dell'ambiente e del territorio esige forme di alleanza istituzionale e sociale; quella tra *profit* e non *profit*, poiché la realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali non coincide con l'assenza di economicità, ma con il diverso orientamento della produzione di valore.

comunque destinatario della protezione ordinamentale. L'interprete è, infatti, chiamato a 'leggere' il contratto alla luce delle sue ricadute sul contesto ambientale e sociale, superando il tradizionale postulato secondo cui esso produce effetti solo tra le parti. In altre parole, quando il contratto concerne energia, edifici, risorse naturali, servizi essenziali, filiere produttive o assetti infrastrutturali territoriali, esso è inevitabilmente destinato a incidere, in via diretta o riflessa, su una pluralità di soggetti ulteriori rispetto ai contraenti. Sì che il profilo decisivo non è la mera bilateralità dell'accordo, ma la sua attitudine a produrre un ordine cooperativo capace di incidere sul tessuto sociale ed economico locale nella consapevolezza che il territorio non è il semplice sfondo dell'operazione negoziale, bensì l'oggetto mediato della sua funzione. Ne discende un ampliamento della stessa nozione di interesse giuridicamente rilevante: accanto all'interesse immediato delle parti si pone l'interesse mediato alla conservazione dell'*habitat*, alla riduzione delle esternalità negative, alla resilienza dei sistemi locali, all'accessibilità dei servizi, alla sicurezza energetica e, in definitiva, alla preservazione di condizioni di vita dignitose. Il diritto privato viene così sollecitato a svolgere una funzione ordinante che non nega il mercato, ma lo riconduce al suo statuto costituzionale.

Nel solco del percorso argomentativo di cui si discorre, si può affermare che la sostenibilità dei territori richiede forme giuridiche elastiche, capaci di tenere insieme imprenditorialità e non lucratività, produzione di valore e utilità sociale, radicamento locale e apertura partecipativa. Stando così le cose, soltanto attraverso un uso sapiente e assiologico di tali strumenti sarà possibile trasformare i territori in ecosistemi di innovazione e resilienza, capaci di progettare il futuro partendo dai limiti del presente.

## 5. Sostenibilità della filiera contrattuale e protezione delle comunità territoriali

Nel quadro delineato si colloca la *due diligence* della filiera contrattuale<sup>35</sup>, la quale costituisce uno dei più significativi strumenti privatistici della transizione sostenibile, in quanto rivela come la tutela dell'ambiente, dei diritti umani e delle comunità territoriali non possa più essere affidata esclusivamente a controlli pubblicistici esterni e successivi, ma debba penetrare nella fisiologia dei rapporti d'impresa, nella loro organizzazione interna e nelle connessioni negoziali che legano, lungo la 'catena del valore', produttori, fornitori, distributori, finanziatori e destinatari finali<sup>36</sup>.

Non vi sono dubbi che la sostenibilità dei territori si realizza, in primo luogo, mediante la conformazione preventiva dei rapporti obbligatori: clausole di tracciabilità, obblighi di informazione ambientale, protocolli di audit, meccanismi di verifica del rispetto di standard ecologici e sociali, doveri di adeguamento, obblighi di rinegoziazione, patti di sospensione o risoluzione collegati alla violazione di parametri ESG e strumenti di controllo lungo la *supply chain* rivelano che il diritto privato può anticipare la soglia della tutela, spostandola dal momento patologico della responsabilità al momento fisiologico della prevenzione<sup>37</sup>.

In altre parole, gli obiettivi cc.dd. ESG non sono estranei al sinallagma ma lo rimodellano dall'interno. Essi incidono sulla causa concreta del contratto, sui criteri di esecuzione secondo buona fede e sul giudizio di equilibrio tra vantaggio patrimoniale e costo socio-ambientale dell'operazione. Segnatamente, la sostenibilità diviene parte del contenuto dovuto e non semplice cornice valoriale esterna. Non può sfuggire che ciò assume una rilevanza decisiva per i territori, poiché i danni ambientali e sociali che li colpiscono

---

<sup>35</sup> La normativa di riferimento è, in particolare, la Direttiva (UE) 2024/1760 (nota come *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – CSDDD). Sul punto non possono non essere citate anche, la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD): relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), che introduce l'obbligo di comunicare informazioni sugli impatti e sui rischi ambientali e sociali, recepito in Italia con il d.lgs. n. 125 del 2024; il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia): che definisce i criteri per determinare se un'attività economica sia ecosostenibile, includendo il principio del 'non arrecare danno significativo' (DNSH).

<sup>36</sup> RUGGERI 2024.

<sup>37</sup> RUGGERI 2023.

derivano assai spesso da filiere lunghe, frammentate e opache, nelle quali l'assetto contrattuale consente di trasferire altrove i costi della produzione e di occultare la provenienza degli impatti negativi. La *due diligence* contrattuale mira, invece, a spezzare tale opacità, facendo emergere il nesso tra organizzazione economica, responsabilità dell'impresa e protezione del contesto territoriale inciso.

Ma la tutela del territorio, perché sia effettiva, esige altresì che assuma rilievo giuridico la posizione delle comunità locali, le quali, come rilevato *supra*, cessano di essere mero sfondo sociologico dell'attività economica e si configurano come portatori di diritti e interessi legittimi che possono essere lesi dagli impatti negativi derivanti dalle azioni della società lungo l'intera catena del valore. Le comunità locali non sono soltanto un insieme indistinto di residenti, bensì una formazione sociale, territorialmente radicata, esposta agli effetti delle decisioni imprenditoriali e, pertanto, meritevole di tutela, sia sul piano amministrativo sia sul piano giurisdizionale, secondo una logica integrata di *public* e *private enforcement*. Se così è, allora diventa opportuno ribadire che la rottura della tradizionale bilateralità del rapporto negoziale costringe l'interprete a misurarsi con interessi transindividuali che, pur non esaurendosi nella posizione del singolo contraente, sono nondimeno giuridicamente rilevanti e richiedono strumenti di protezione adeguati. Logico corollario di tale impostazione è la ridefinizione della stessa grammatica della soggettività privata, tale da includere, accanto alla centralità della persona individuale, la rilevanza delle comunità insediate quale manifestazione collettiva della dimensione relazionale della persona.

Riannodando le considerazioni finora svolte, dalla direttiva sulla *due diligence* emerge, in modo espresso, la rilevanza della posizione giuridica delle comunità locali, dei gruppi vulnerabili e delle persone indigene, mostrando come il territorio, quando viene leso, non è un bene 'senza soggetto', ma il luogo in cui prendono corpo interessi umani concretissimi<sup>38</sup>.

In conclusione, la lettura 'sostenibile' dell'autonomia negoziale ci consegna un contratto quale strumento idoneo a redistribuire opportunità e oneri all'interno di una comunità localizzata; ad organizzare l'accesso a beni e servizi essenziali; ad incidere sulla qualità dell'abitare, del produrre e del consumare; a rafforzare o indebolire la coesione sociale.

---

<sup>38</sup> ZARRO 2025.

Da questo ragionamento discende la consapevolezza che la tecnica contrattuale deve farsi più raffinata; servono, in altri termini, clausole capaci di disciplinare la destinazione dei benefici economici, la tutela delle persone vulnerabili, la partecipazione democratica, la misurazione delle prestazioni ambientali, la gestione dei dati energetici, l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la risoluzione dei conflitti, la modificazione adattiva del rapporto in presenza di mutamenti normativi o tecnologici. È qui che gioca un ruolo fondamentale il giurista.

Quel che è significativo porre in luce, a parere di chi scrive, è che il diritto privato mostra la sua capacità di fornire non soltanto strumenti di allocazione dello scambio, ma vere architetture di cooperazione sostenibile. Ove si venga che la sostenibilità non sia più predicabile in relazione al rapporto isolatamente considerato, ma debba piuttosto essere riferita alla complessiva architettura dei rapporti mediante i quali il valore viene generato, allocato e fruito, deve parimenti affermarsi che la sostenibilità territoriale si radica, in ultima analisi, nella sostenibilità dell'operazione negoziale; donde la necessità di intendere il contratto non come recinto chiuso dell'interesse individuale, ma come statuto ordinante del mercato, funzionalmente orientato alla composizione di interessi anche superindividuali<sup>39</sup>.

## 6. Mercato energetico, autonomia negoziale e sostenibilità dei territori. Cenni

Il settore energetico rappresenta un ulteriore banco di prova per saggiare l'idoneità dell'autonomia negoziale ad essere strumento privilegiato di sostenibilità territoriale. A tal proposito va rilevato che le recenti trasformazioni del mercato elettrico mostrano una crescente propensione verso modelli negoziali orientati alla realizzazione di uno scopo comune alle parti, ravvisabile nella condivisione dell'energia, nella collaborazione all'attività produttiva, nell'uso comune dei servizi energetici e, più in generale, nella costruzione di assetti cooperativi destinati ad accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità dei soggetti di partecipare al mercato e di trarre utilità dalla produzione di energia da fonti rinnovabili<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> ESPOSITO, PENNESI 2025.

<sup>40</sup> GIOBBI 2023.

Come è emerso nel paragrafo che precede, la sostenibilità dei territori passa necessariamente attraverso modelli organizzativi che valorizzano la sussidiarietà orizzontale e la collaborazione tra pubblico e privato. Esempio lampante di tale impostazione, con riferimento specifico al settore energetico, è dato dalle Comunità energetiche, che saranno oggetto di approfondimento del contributo di Emanuele Migliorelli. Ciò che, in questa sede, è opportuno sottolineare, è che esse rappresentano l'archetipo di questo decentramento, configurandosi come soggetti di diritto privato volti a generare benefici ambientali, sociali ed economici per il territorio, promuovendo così un processo di democratizzazione del mercato energetico. Proseguendo nel percorso tracciato, si può ulteriormente argomentare che non solo le comunità energetiche, ma anche le forme di autoconsumo collettivo, gli accordi tra clienti attivi, le reti collaborative e gli schemi negoziali funzionali alla condivisione dell'energia testimoniano che l'autonomia privata, nel nuovo diritto dell'energia, si esercita sempre più mediante regolamenti contrattuali variabili, aperti e relazionali, volti a realizzare finalità che difficilmente potrebbero essere conseguite a livello individuale. Ciò a conferma che la sostenibilità dei territori si salda con una rinnovata centralità della collaborazione privata. Gli accordi diretti alla condivisione dell'energia rinnovabile, infatti, non soltanto favoriscono la decarbonizzazione e l'efficienza, ma trattengono sul territorio valore economico, rafforzano il tessuto comunitario, promuovono inclusione e consentono anche ai clienti vulnerabili di accedere ai servizi energetici in condizioni più eque.

Come anticipato, l'efficacia di questi modelli di cooperazione è strettamente legata alla capacità del giurista di elaborare statuti 'su misura' (*tailor-made*); una regolamentazione plasmata in relazione alle specificità del contesto locale, ai fabbisogni della comunità, alla struttura della rete, alla presenza di soggetti vulnerabili, agli obiettivi di reinvestimento dei benefici, alle modalità di accesso e di uscita dalla compagine organizzata. In quest'ottica, il contratto rivela la propria evoluzione da tecnica di scambio a tecnica di cooperazione.

In conclusione, lo studio del mercato energetico ci permette di confermare il percorso argomentativo fin qui proposto sottolineando la centralità del contratto: esso non interviene soltanto nella fase patologica o accessoria della regolazione, ma diviene la grammatica ordinaria di un mercato che si vuole sostenibile perché inclusivo, policentrico e orientato a benefici sociali,

ambientali ed economici per la comunità di riferimento. In ragione di quanto detto va precisato che se le forme di condivisione dell'energia possono essere plasmate dagli interessati 'senza imposizioni legislative' quanto ai modelli e ai contenuti, ciò non significa che l'autonomia negoziale recuperi un'illimitata libertà di conformazione; significa, piuttosto, che essa è chiamata a operare all'interno di un orizzonte assiologico determinato, nel quale i principi della transizione, la disciplina euro-unitaria, le regole di accesso non discriminatorio, la protezione dei consumatori e la salvaguardia dei soggetti vulnerabili fungono da cornice conformativa del regolamento contrattuale. L'autonomia privata è, in estrema sintesi, autonomia funzionalizzata, esercitata in vista del soddisfacimento di un interesse che non è meramente divisibile tra le parti, bensì incorpora una dimensione comune e territoriale. La sostenibilità dei territori richiede, infatti, una vera ingegneria giuridica della cooperazione. Essa deve fare i conti con problemi di finanziamento, con l'accesso agli incentivi, con la durata dei rapporti, con l'allocazione dei rischi, con la misurazione dei risultati ambientali e sociali, con la possibile conflittualità tra finalità ecologiche e aspettative individuali, con la necessità di evitare che la transizione si traduca in esclusione dei soggetti deboli o in concentrazione dei vantaggi a favore dei territori più forti. Le stesse ricerche sulle barriere allo sviluppo delle comunità energetiche mostrano, infatti, che la mancanza di competenze, la diffidenza verso l'azione collettiva, la scarsità di sostegno amministrativo, la difficoltà di accesso ai finanziamenti, la complessità della governance e la debolezza delle precedenti esperienze cooperative possono compromettere la realizzabilità dei progetti. Di qui l'esigenza di modelli giuridici che non si limitino a consentire la costituzione dell'ente, ma sostengano la sua credibilità sociale e la sua capacità operativa.

## 7. Riflessioni conclusive

Riannodando le considerazioni svolte, l'analisi della sostenibilità dei territori ci consegna un diritto privato quale strumento decisivo per la transizione. Non solo perché corregge *ex post* gli effetti distorsivi del mercato, ma perché predispose *ex ante* le forme attraverso cui i territori possono divenire comunità cooperanti, capaci di produrre energia, servizi, inclusione e benessere in modo sostenibile. La vera posta in gioco, allora, non è la ricerca di una

categoria nuova da aggiungere al lessico giuridico, ma il ripensamento della funzione stessa del diritto privato: da diritto dell' avere a diritto del convivere, da disciplina dell' interesse isolato a tecnica di composizione di interessi relazionali, da strumento della circolazione della ricchezza a infrastruttura giuridica sostenibile.

## Bibliografia

1. BORRILLO B. (2024), *Spunti in tema di sostenibilità, categorie civilistiche e rivoluzione digitale*, «Tecnologie e diritti», pp 13 ss.
2. CATERINI E. (2018), *Sostenibilità e ordinamento civile*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
3. CATERINI E. (2024), *Iniziativa economica privata e «crisi ecologica». Interpretazione anagogica e positivismo*, in PERLINGIERI G., GIORGINI E. (a cura di), *Diritto europeo e legalità costituzionale a trent'anni dal volume di Pietro Perlingieri*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p 290.
4. COMPORTI G. D. (2023), *Energia, ambiente e sviluppo sostenibile. Scelte ambientali, azione amministrativa e tecniche di tutela*, «federalismi.it».
5. ESPOSITO R., PENNESI L. (a cura di) (2025), *Il sistema multilivello nell'attuazione del PNRR e del Green Deal. Temi fiscali, pubblicistici e civilistici*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, *passim*.
6. GIOBBI M. (2023), *Sostenibilità ambientale, dimensione energetica e diritti umani*, in RUGGERI L., CATERINI A. E. (a cura di), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp 81 s.
7. LASSO A. (2019), *Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona*, in BENÍTEZ D. A., FAVA C. (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?* Padova: CEDAM.
8. LIPARI N. (2023), *Vivere il diritto*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p 67.
9. LORENZETTI R. L., LORENZETTI P. (2020), *Diritto ambientale*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p 19.
10. MELI M. (2020), *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di energy sharing*, «Nuove leggi civili commentate», n. 3, p 631 ss.
11. PARENTE F. (2022), *Territorio ed eco-diritto: dall'ecologia ambientale all'ecologia umana*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp 9 ss.
12. PENNASILICO M., (2015) *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi 'ecologica' del contratto*, «personaemercato.it», p 37.
13. PENNASILICO M. (2020) *La 'sostenibilità ambientale' nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello 'sviluppo umano ed ecologico'*, «Riv. quadr. dir. amb.» pp 7 s.
14. PEPPER R., HOBBS H. (2020), *The Environment is All Rights: Human Rights, Constitutional Rights and Environmental Rights*, 44(2), «Melbourne University Law Review», p 634.

15. PERLINGIERI G. (2020), «Sostenibilità», *ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro*, in «Foro nap.», p 101.
16. PERLINGIERI P. (2024), *Relazione conclusiva al Convegno SISDiC 2024*, in *Atti SISDiC*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
17. PERLINGIERI P. (2020) (a) *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp 59 ss.
18. PERLINGIERI P. (2020) (B), *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p 83; PERLINGIERI P. (2020) (c), *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in «Annali SISDiC», pp 1 ss.
19. PERLINGIERI P. (2016), *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, p 322.
20. PERLINGIERI P. (2015), *Produzione, beni e benessere*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale SISDiC in ricordo di Giovanni Gabrielli, 8-9-10 maggio 2015, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
21. PERLINGIERI P. (2009), *Relazione conclusiva*, in D'ADDINO P. (a cura di), *Mercato ed etica*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, pp 328 ss.
22. RUGGERI L. (2024), *Comunità energetiche e modelli giuridici: l'importanza di una lettura euro-unitaria*, «Actualidad Jurídica Iberoamericana», n. 20, pp 1222-1245
23. RUGGERI L. (2024), *Transizione ecologica e diritti transgenerazionali*, «Rivista di studi e documentazione sull'integrazione europea», n. 2/2024.
24. RUGGERI L. (2023), *Ambiente e tecnologie: nuove sfide per la tutela della persona*, «ambientediritto.it», 2023, p 8.
25. RUGGERI L., ZUCCARINO S. (a cura di), (2024), *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, *passim*.
26. RUGGERI L., LÉCIA V., ZUCCARINO, S. (a cura di) (2024), *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, in «The Italian Law Journal», Special Issue, *passim*.
27. ZARRO M. (2025), *Conformazione del contratto e transizione ecologica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, *passim*.
28. ZUCCARINO S. (2021), *Il contratto «conformato» quale statuto normativo del mercato energetico*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, pp 42 ss.



# Cambiamento climatico: scenari e prospettive per le aree rurali

GIANLUCA GROSSI\*, VALENTINA POLSINELLI\*\*

\*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

\*\*Camera dei deputati

Riassunto: Negli ultimi anni si assiste al proliferare di strategie ed iniziative legislative volte a mitigare i rischi ambientali ed antropici dei territori marginali, nonché a salvaguardare la biodiversità di vaste sacche territoriali in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo. Le *policy* tendono a favorire la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale, 'rigenerando' contesti resilienti, al fine di contrastare i processi di spopolamento e di abbandono del territorio rurale e montano, e come argine ai fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione del suolo. Nella considerazione che ciascun luogo mostra peculiarità topiche, non replicabili, le *policy* favoriscono i processi *bottom-up*, sostenendo le comunità locali nell'attivare reti tra luoghi, nell'osservare e comprendere i mutamenti globali e programmare gli interventi in coerenza con i processi di transizione socioeconomica, attraverso la leva del capitale territoriale. In questa visione, nel presente contributo verrà posta attenzione alle *policy* in atto, come la Strategia Nazionale Aree Interne, ed alle iniziative legislative *in itinere* sulle aree montane, come la Strategia per la montagna Italiana.

Parole chiave: cambiamenti climatici, politiche di sviluppo *bottom-up*, transizione ecologica, sviluppo sostenibile.

Abstract: In recent years, a growing number of strategies and legislative initiatives have been developed with the aim of mitigating environmental and anthropogenic risks in marginal territories, as well as safeguarding the biodiversity of extensive territorial systems, in alignment with the objectives of the European *Green Deal*. These policies are increasingly oriented towards the protection and enhancement of the landscape and the rural environment, fostering the 'regeneration' of resilient contexts as a means to counteract processes of depopulation and the abandonment of rural and mountain areas, while also serving as a buffer against hydrogeological instability and soil erosion. Acknowledging that each place exhibits unique, non-replicable characteristics, current policy frameworks tend to promote bottom-up processes, supporting local communities in activating inter-territorial networks, in observing and